

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 20 marzo 2020

Prot. n. 56/20 – AG/sb

Circ. n. 56/AM/17 - 20

Oggetto: **DECRETO "CURA ITALIA" - PRODUZIONE E UTILIZZO MASCHERINE COME DPI ANTI CONTAGIO DA COVID 19, ISTRUZIONI ISS**

Pubbligate sul sito dell'Istituto Superiore Sanitario le procedure per la richiesta produzione mascherine ex art. 15 DL 18/2020.

ISTRUZIONI ISS

Si fa riferimento alla nostra precedente [circolare n. 54/AM/16 del 19 marzo 2020](#) e si comunica che l'Istituto Superiore di Sanità ISS ha rese disponibili sul proprio sito www.iss.it le modalità operative e le tempistiche per la richiesta di valutazione dell'utilizzo in deroga delle maschere facciali.

Per la presentazione delle Istanze inviare una PEC a mascherinecovid-19@pec.iss.it

Per richieste di informazioni inviare una mail a mascherinecovid-19@iss.it

[Allegato fac simile ISS autocertificazione ex art 15 DL 18-2020](#)

[Allegato fac simile ISS domanda di valutazione in deroga](#)

SI RICORDANO I CONTENUTI DELL'ART.15 DL 18/2020:

L'art. 15 DL 18/2020 stabilisce che, fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, devono inviare all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le aziende produttrici e gli importatori devono, inoltre, entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviando all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le aziende produttrici e gli importatori devono altresì entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel

presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti

In entrambi i casi suddetti, qualora all'esito della valutazione degli Enti competenti i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

SI RICORDANO LE ISTRUZIONI DELL'INAIL:

L'art. 15 del DL 18/2020 attribuisce all'Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale DPI. La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

In considerazione della specifica finalità della norma, i DPI interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e sono indicati nell'allegata tabella.

La richiesta deve:

- essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti
- essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it. Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.

[Allegata Tabella INAIL dispositivi di protezione individuale](#)

[Allegato fac simile INAIL autocertificazione](#)

[Allegato INAIL testo integrale istruzione operativa](#)

Link INAIL **[Certificazione e verifica DPI Covid-19](#)**

Distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi

